



Determinazione n. 368436
del 21 dicembre 2022

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento

Procedura di selezione per il reclutamento di n. 3 allievi finanziari, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante *“Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”* e, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”* e, in particolare, l’articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l’articolo 26, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e, in particolare, l’articolo 32 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia”;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e, in particolare, l’articolo 19;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,

la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare, l’articolo 66, comma 9-bis;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*, e in particolare, l’articolo 73, comma 14;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, gli articoli 259 e 260;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 9 bis, introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e in particolare, l’articolo 10, comma 4, recante *“proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19”*;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *“Disciplina dell’imposta di bollo”*, e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *“Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 2 maggio 1986, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza – ed. 1986”*;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 23 aprile 1999, n. 142, concernente *“Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai*

concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente *"Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007, recante *"Determinazione delle classi di laurea magistrale"*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2020, recante *"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante *"Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"*;

VISTA la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

VISTA la determinazione n. 152279, del Comandante Generale della Guardia di finanza datata 1° giugno 2021, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante Generale della Guardia di finanza riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni,

D E T E R M I N A

Art. 1 Posti disponibili

1. È indetta una procedura di selezione per il reclutamento di n. 3 allievi finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
 - a) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - b) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - c) valutazione dei titoli.

3. La durata del corso di formazione è stabilita con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura reclutativa

1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
 - a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 24° anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
 - b) godano dei diritti civili e politici;
 - c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
 - d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
 - g) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
 - h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
 - i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;

- l) appartengano alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
4. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti i concorrenti le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, sia alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e vincitori, al corso di formazione. Tale riserva è sciolta con provvedimento della Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
5. Qualora, anche successivamente allo scioglimento della predetta riserva, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato è escluso dal concorso, con conseguente cessazione della frequenza del corso di formazione, perdita del grado se già acquisito e proscioglimento.

Art. 3 Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale.
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;
 - b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione, raggiungibile tramite la propria area riservata, e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

3. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento

di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it entro le ore 14:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale.

5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" o secondo le modalità di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 4.
6. Successivamente al termine di cui ai commi 1 o 4, eventuali variazioni di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata – sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>.

Art. 4 **Elementi da indicare nella domanda**

1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, il candidato:
 - a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati relativi al luogo di residenza, *account* di posta elettronica certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata – sezione Profilo Utente;
 - b) deve dichiarare:
 - (1) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
 - (2) il titolo di studio di cui è in possesso indicando l'Istituto presso il quale è stato conseguito;
 - (3) di essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 del presente bando;
 - (4) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonché della denominazione dell'ultimo Comando/Ente militare di servizio;
 - (5) di appartenere alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
 - (6) l'eventuale possesso di uno o più titoli preferenziali richiamati all'articolo 15 del presente bando e/o maggiorativi del punteggio di cui all'allegato 2. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli.
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, è sempre possibile modificarne – entro i termini di cui all'articolo 3, commi 1 o 4 – i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:

- a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 21 del bando di concorso;
- b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, commi 1 o 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
 - a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano:
 - (1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
 - (2) con modalità differenti da quelle previste;
 - (3) all'indirizzo di posta elettronica *concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
 - b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o corredate da scansione fronte-retro del relativo documento di riconoscimento in corso di validità;
 - c) non siano integrate, entro il termine di cui al successivo articolo 6, comma 2, lettera a), della documentazione attestante il possesso del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l).
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 6

Documentazione

1. Il Centro di Reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:

- a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
- b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
- c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.

2. È altresì onere dei candidati:

- a) inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it* o consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena l'archiviazione, idonea documentazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera l);
- b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'articolo 11, consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all'allegato 2 e/o di quelli preferenziali richiamati al successivo articolo 15, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purché in presenza della "ricevuta di avvenuta consegna".

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all'articolo 11.

3. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati a cura del Centro di Reclutamento per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7 **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
 - a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - c) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno due ufficiali medici, membri;
 - d) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - e) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
 - a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento;
 - b) dell'ausilio di esperti;
 - c) di personale specializzato e tecnico.
4. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.

Art. 8 **Adempimenti delle Sottocommissioni**

1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9
Esclusione dalla procedura

1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10
Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11
Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati in possesso dei prescritti requisiti in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito *internet* del Corpo *www.gdf.gov.it*. In tema di:
 - a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo;
 - b) *visus*, il candidato deve essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile

anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;

c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:

(1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;

(2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

a) visita medica generale;

b) esami delle urine ed ematochimici;

c) visita neurologica;

d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;

e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, hanno già conseguito l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

a) visita medica generale;

b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della Sottocommissione di cui al comma 4, è immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, può contestualmente presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
- a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
 - b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
 - c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello.

7. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:

- a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
- b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.

8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:

- a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata – inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Finanziari – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto.

Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purché:

(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*".

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;

- b) non è accolta:

(1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 6;

- (2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:
- (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento;
 - (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultimo citata, gli aspiranti giudicati non idonei purché abbiano presentato la richiesta di cui al comma 6.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 8, può:
- a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.
- Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in originale:
 - a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
 - b) un certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) un *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.

La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni da quello di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento;

- e) un certificato medico (*format* in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di non idoneità.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
 - a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
 - b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Le aspiranti devono altresì produrre un *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di effettivo svolgimento delle prove, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è sottoposta al *test* di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.

Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria della presente procedura reclutativa.

4. Il referto relativo al *test* di gravidanza di cui al comma 3 dovrà essere presentato, in originale o copia conforme, il giorno dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, ovvero alternativamente:

- a) consegnato o fatto pervenire in originale o in copia conforme al Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione al suddetto accertamento;
 - b) inviato, qualora redatto in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestato, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purché in presenza della "ricevuta di avvenuta consegna".
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
- a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), potrà concedere – per una sola volta – il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato/a. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso/a dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale secondo il calendario e le modalità comunicati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
2. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera e), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;

- d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
- a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
- I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 14

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato a cui è inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni eventualmente impartite in tema di prevenzione del contagio da "COVID-19" o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura.

Qualora il candidato presenti formale istanza di rinuncia, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it*, a una delle predette fasi concorsuali, la stessa sarà ritenuta irrevocabile dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza

Avverso tale provvedimento, l'interessato potrà produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti è escluso dalla procedura.

4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15

Valutazione dei titoli e graduatoria finale di merito

1. La sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato.
2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali.
3. Il punteggio di merito è determinato dal voto e dal titolo di studio conseguito come da tabella in allegato 2.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terrà conto – per quanto compatibili – dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d'età in applicazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
7. A mente dell'articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al *test* di gravidanza e ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, uno o più accertamenti psico-fisici e attitudinali, nell'ambito della prima procedura reclutativa successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:
 - a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura di selezione e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori della procedura selettiva cui sono state rinviate;
 - b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori della presente procedura di selezione e l'iscrizione in ruolo avverrà secondo quanto previsto all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.
8. La graduatoria è resa nota con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16 **Ammissione al corso di formazione**

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, comma 4, i vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualità di allievi finanziari previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione, il quale si avvale, se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto di Istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validità.
4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive Amministrazioni consegnando all'Istituto di Istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attività addestrativa, copia:
 - a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
 - b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

5. Agli allievi finanziari ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego

presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 17

Mancata presentazione al corso di formazione e differimento del candidato

1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione è considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione al Comandante della Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *ba0220000p@pec.gdf.it*, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la presentazione del candidato in altra data.

I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate al candidato dalla Legione Allievi della Guardia di finanza.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato dal Comandante della Legione Allievi alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

Art. 18

Spese di partecipazione alla procedura



1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di Istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 19

Trattamento economico degli allievi finanziari, nomina a finanziere e assegnazione alle sedi di servizio

1. Durante il corso, gli allievi finanziari percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice, sono promossi finanziari con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza o dell'Autorità da esso delegata.
3. Al termine del corso di formazione, i finanziari sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

Art. 20
Sito internet e app mobile “GdF Concorsi”,
informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e tramite l'APP Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e App Store  oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall'area riservata – sezione “profilo utente” del candidato.
È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattività di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it.

Art. 21
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti nell'ambito della procedura di cui alla presente determinazione o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
Il “punto di contatto” del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 – *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
 - c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
 - d) il trattamento dei dati personali:
 - (1) è finalizzato:

- (a) all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, e, in particolare, nell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto;
 - (b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- (2) è limitato a quanto “*necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico*” (articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle “*categorie particolari di dati personali*” di cui all'articolo 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi “*in materia di diritto del lavoro*” (articolo 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del RGPD;
- (3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
- (4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrità e riservatezza, nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- (5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
- (6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
- e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
 - f) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:

- a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

L'esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza, anche telematica, al "punto di contatto" del titolare (Centro di Reclutamento della Guardia di finanza);

- b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Roma,

F.to digitalmente

(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)